

Crederito art 1

dottrina delle parole "protette" e su territorio "fessico"  
con "fessico fessico o demorrali"

Dei (Kosmos) /  
fessico

Art. 1  
~~Art. 1~~ 1966

disposto nella seduta del 9 Dicembre 1966  
fine

2

**Proposta di Legge n. 23555 del 29/08/2019 "Modifiche e integrazione alla legge regionale n. 8 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii. (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia)". (A.C. 1360)**

### **SUB-EMENDAMENTO**


All'emendamento prot. n. 354 del 5.12.2019, a firma della Consigliera Rosa Barone, le parole da "*1. Il regime delle aree*" a "*l'accesso in determinate aree*", sono abrogate.

**Clausola di invarianza:**

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

**Il consigliere proponente**

**Vincenzo (Enzo) Colonna**



depositato nelle sedute del 09/12/2019  
DNC

**Proposta di Legge n. 23555 del 29/08/2019 "Modifiche e integrazione alla legge regionale n. 8 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii. (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia)". (A.C. 1360)**


**SUB-EMENDAMENTO**

All'emendamento prot. n. 354 del 5.12.2019, a firma della Consigliera Rosa Barone, dopo le parole "nei rispettivi ambiti amministrativi" sono aggiunte le parole "assicurando priorità ai residenti in tali ambiti".

**Clausola di invarianza:**

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente  
Vincenzo (Enzo) Colonna



depositato nelle adunanze del 05/12/2019  
ME



CEI PER MOLINELLA E SERRA  
Via Duomo n. 11 - Bari



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
IV COMMISSIONE

DATA 5/12/19  
REG. 354

## PROPOSTA DI LEGGE

**Modifiche e integrazione alla legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii. "Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia"**

### EMENDAMENTO

L'articolo 2 della proposta di legge è sostituito con il seguente articolo:

#### "Art. 2

*(Modifica all'art. 4 della legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015)*

1. L'articolo 4 della legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015 è sostituito con il seguente articolo:

#### «Articolo 4

##### *Raccolta in aree naturali protette*

*1. Il regime delle aree sulle quali sono istituiti parchi nazionali e regionali, riserve naturali e aree che compongono la rete Natura 2000 rimane disciplinato, per quanto riguarda modalità e tempi della raccolta dei tartufi, dai rispettivi atti istitutivi, dai loro strumenti di pianificazione e dai relativi regolamenti. In particolare, i predetti enti possono riservarsi la facoltà, per particolari esigenze di tutela ambientale e in considerazione della disponibilità della risorsa tartufigola, di limitare temporaneamente il quantitativo ammissibile di raccolta di singole specie, nonché di interdire l'accesso in determinate aree.*

*2. Al fine di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta e di favorire l'incremento della risorsa tartufigola e nel rispetto degli obiettivi di conservazione generale, la Regione Puglia, d'intesa con gli enti di gestione degli enti di cui al comma 1, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 22 e sulla base di studi finalizzati a raccogliere dati sulla salute delle tartufigole naturali, a valutare la quantità minima per ettaro di tartufo e a monitorare il patrimonio micologico, determina entro il 20 settembre di ogni anno il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate.*

*3. A seguito della determinazione regionale di cui al comma 2, gli enti di cui al comma 1 rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi.*

*4. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha validità annuale ed è esercitata nel rispetto delle prescrizioni e dei regolamenti delle aree di cui al comma 1.*

*5. Alla determinazione di cui al comma 2 va data la massima diffusione.»*

*firmato in data 05/12/2019*

*YDC*

*Rosa Barone*  
*Rosa Barone*  
*[Signature]*

5

Proposta di Legge n. 23555 del 29/08/2019 "Modifiche e integrazione alla legge regionale n. 8 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii. (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia)". (A.C. 1360)

## EMENDAMENTO DELL'ARTICOLO 2

L'articolo 2 della Proposta di Legge è sostituito dal seguente:

### "Art. 2

*Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015 n. 8*

L'art. 4 articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015 n. 8 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta e di favorire l'incremento della risorsa tartufigola e nel rispetto degli obiettivi di conservazione generale, la Regione Puglia, d'intesa con gli enti di gestione di parchi nazionali e regionali, riserve naturali e aree che compongono la rete Natura 2000, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 22 e sulla base di studi finalizzati a raccogliere dati sulla salute delle tartufigole naturali e a monitorare il patrimonio micologico, determina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta di tartufi nelle suddette aree protette, stabilendo il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate.

2. A seguito della determinazione regionale di cui al comma 1 gli enti individuati da tale atto rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi, assicurando priorità ai residenti in tali ambiti. È fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha validità annuale ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta delle specie di tartufo elencate nel comma 1 dell'articolo 2 e nel rispetto del calendario di raccolta di cui all'articolo 15.

4. Alla determinazione di cui al comma 1 va data la massima diffusione.»

Clausola di invarianza:

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il consigliere proponente  
Vincenzo (Enzo) Colonna



depositato alla seduta del 09/12/2019  
VPC



MOVIMENTO 5 STELLE  
L. 12/2013 n. 55

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

**Modifiche e integrazione alla legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii. "Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia"**

### EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 3 della proposta di legge è aggiunto il seguente articolo:

#### **"Art. 4**

*(Modifica all'art. 22 della legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015)*

1. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale n° 8 del 23 marzo 2015, dopo le parole «è istituito» aggiungere le seguenti «entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Rosa Barbera  
Rosa Barbera

fermato in data 05/12/2019  
RMB